

L'analisi dei dati del report Unioncamere sul Registro unico nazionale del terzo settore

La burocrazia non frena il Runts Più iscritti nonostante la complessità degli adempimenti

La qualifica di Ets impone una serie articolata di adempimenti amministrativi che gli enti sono tenuti a rispettare e, tale elemento di complessità, ancorché si rilevi nei dati del rapporto 2024, non pare essere di ostacolo all'incremento degli Ets

DI DUILIO LIBURDI

E MASSIMILIANO SIRONI

La complessità burocratica non ferma l'iscrizione al Runts: i benefici che si hanno con l'acquisizione dello status di Ets rappresentano un'opportunità da cogliere nonostante la complessità degli adempimenti. Questa è una delle conclusioni che si potrebbe trarre dalla sintesi dei dati presentati lo scorso 29 maggio e contenuti nel rapporto 2024 sul Registro unico del terzo settore.

L'incremento degli Ets.

La prima tendenza che emerge dall'analisi dei dati attiene al progressivo incremento degli Ets anche prescindendo da quelli che sono stati oggetto di trasmigrazione «automatica» (Odv e Aps) nel Runts: nel rapporto, questo fenomeno di «iscrizione volontaria» viene (giustamente) classificato tra gli «enti di nuova iscrizione»: a livello generale si può affermare dunque che vi è stato (dall'introduzione dell'operatività del registro in conseguenza di quanto previsto dal dlgs n. 117/2017) un crescente interesse del mondo non profit per acquisire lo status di Ets, che offre alcuni indubbi vantaggi.

Vantaggi. Tra questi ve ne sono alcuni che sono di diretta applicazione delle disposizioni del Codice del terzo settore, mentre altre derivano dal comportamento degli operatori che agiscono nell'ambito del non profit. Tra i primi, si deve sicuramente ricordare la possibilità di accedere alle risorse del 5

per mille, per le quali, l'iscrizione al Runts è ormai l'unica via: questa considerazione assume ancora maggior valore in considerazione del fatto che nel Rapporto 2024, un significativo campione di enti ha evidenziato come una tra le difficoltà principali sia rappresentata dalla raccolta fondi.

Inoltre, anche l'art. 83 del Cts, consente agli Enti del terzo settore di essere maggiormente competitivi – sempre in tema di raccolta fondi – garantendo ai benefattori un rilevante vantaggio in termini di maggiori detrazioni o deduzioni fiscali per le donazioni effettuate, rispetto a quelle eventualmente erogate a enti ed associazioni non iscritte dal Registro.

Anche il tema dei regimi fiscali agevolati per gli Enti del terzo settore di cui al titolo X (capi I e II) del Cts appaiono di indubbio interesse poiché, oltre ad una semplificazione degli adempimenti, comportano un onere di tassazione ridotto (si noti, che nel sistema attuale, solo il regime della legge 398/91 che però è solo ad appannaggio delle Asd risulta essere più conveniente). Su quest'ultimo punto è però opportuno ricordare che tali regimi «di favore» sono ad oggi sostanzialmente congelati in attesa dell'autorizzazione comunitaria all'introduzione degli stessi (cfr. art. 104 co. 2 Cts).

Invece, tra i vantaggi che derivano tra le interazioni con tutti gli stakeholders del comparto no profit, è emerso che le pubbliche amministrazioni hanno manifestato una predilezione per l'interlocuzione con gli Ets: si ritiene che tale atteggiamento, derivi dalla constatazione che gli Ets – rispetto ad altri enti non iscritti al Runts – offrono una serie di garanzie regolamentari e di trasparenza amministrativa che meglio consentono di comprendere le finalità perseguite dagli enti e le modalità con cui gli stessi

le attuano.

La complessità amministrativa. D'altro canto, la qualifica di Ets impone una serie articolata di adempimenti amministrativi che gli enti sono tenuti a rispettare e, tale elemento di complessità, ancorché si rilevi nei dati del rapporto 2024, non pare essere di ostacolo all'incremento degli Ets. Tra questi adempimenti, rientrano indubbiamente l'adozione degli schemi di bilancio rigidi previsti dall'art. 13 Cts e poi declinati dal dm 5 marzo 2020, che impongono standard contabile di rilevazione e rappresentazione che hanno come denominatore comune una true and fair view degli elementi patrimoniali, di rendiconto e di relazione sulla gestione per gli enti di maggiori dimensioni, mentre per gli altri è prevista una rendicontazione più agevole, improntata al principio di cassa che comunque consente di ben comprendere il perseguimento delle attività di interesse generale ex art. 5 Cts. Anche le raccolte fondi attuate con qualsiasi mezzo o tecnico (siano poi esse continuative od occasionali) devono essere fatte nel rispetto delle linee guida emanate da apposito decreto e, anche in questo caso, gli aspetti di trasparenza amministrativa sono privilegiati. Inoltre, la trasparenza amministrativa si raggiunge anche con la pubblicazione sul sito web dell'ente dei compensi accordati all'organo amministrativo e di controllo e con tutta un'altra serie di informazioni che devono prontamente essere disponibili. La stessa esistenza di un sistema di controlli (dall'organo di controllo, ai revisori ove necessario, ma anche all'attivi-



tà di vigilanza esercitata dal **Runts** medesimo), generano nei contesti maggiormente strutturati procedure articolate che dopo una prima fase iniziale, stanno trovando un funzionamento operativo rappresentato dalle buone prassi poste in essere dagli operatori del settore.

— © Riproduzione riservata — ■



La viceministra del lavoro con delega al terzo settore Maria Teresa Bellucci al convegno Unioncamere